

BRUNELLO PALMA

LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO  
NELLA LEGISLAZIONE FRANCESE: PROCEDURE E VINCOLI



SOMMARIO: 1. Premessa. La legge di programma 88-12 del 5 gennaio 1988. — 2. Cenni storici. Legge 30 marzo 1887. — 3. La legge 31 dicembre 1913 e l'«interesse pubblico» alla tutela. — 4. I beni oggetto di tutela: A - Gli immobili in generale; B - I monumenti naturali e i siti; I settori di salvaguardia; Le zone di protezione del patrimonio architettonico e urbano. C - I beni mobili. D - Il patrimonio rurale non protetto. — 5. Evoluzione dei criteri determinanti la tutela. — 6. Le singole misure di tutela: A - La classificazione; B - L'iscrizione nell'inventario supplementare dei monumenti storici; C - L'istanza di classificazione. — 7. Gli effetti della tutela sui beni e sui proprietari: A - effetti della classificazione; B - Gli effetti della iscrizione nell'inventario supplementare. — 8. Le sanzioni penali e civili.

1. La legge n. 88-12 del 5 gennaio 1988 prevede un programma di spesa per oltre 5 miliardi di franchi, da erogare nel quinquennio 1988-92, per il recupero e la valorizzazione di monumenti classificati o iscritti nell'inventario supplementare dei monumenti storici e di beni mobili in essi contenuti, per la valorizzazione dei siti archeologici classificati o iscritti, e, infine, per la realizzazione di programmi generali di lavori che riguardino il patrimonio rurale non protetto(1).

La legge fa obbligo al Governo di predisporre un rapporto sui mezzi e sulle modalità del loro impiego al fine di utilizzare in modo completo le somme stanziare, di semplificare, accelerare e armonizzare la gestione del patrimonio monumentale, le procedure di classificazione e di iscrizione, la tutela di monumenti di interesse locale, la programmazione e l'esecuzione dei lavori, e infine le condizioni per la concessione di sovvenzioni da parte dello Stato a soggetti pubblici o privati proprietari di monumenti storici.

Ogni anno il governo dovrà presentare entro il 15 di settembre un rapporto sull'esecuzione della legge indicando, per ciascun

---

(1) Le somme espresse in franchi del 1988 saranno aggiornate ogni anno in rapporto all'indice di inflazione. Di qui in avanti quando ci si riferirà ai «beni iscritti nell'inventario supplementare dei monumenti storici» sarà usata soltanto l'espressione «beni iscritti».

dipartimento, la lista delle opere i cui lavori di conservazione siano stati finanziati sulla base dell'esercizio finanziario precedente e la lista di quelle i cui costi di manutenzione siano imputabili all'esercizio in corso. Tale rapporto dovrà evidenziare l'ammontare delle spese di funzionamento in personale e materiali e quello di manutenzione. Esso dovrà indicare inoltre l'ammontare delle sovvenzioni concesse dallo Stato per i lavori di manutenzione, di restauro e di riutilizzazione dei monumenti classificati iscritti di proprietà di altri soggetti (2).

La legge citata, unitamente al decreto 88-389 del 21 aprile 1988 in esecuzione dell'art. 5 di essa e il decreto 88-698 del 9 maggio 1988 contenente alcune disposizioni sullo stato giuridico degli architetti in capo dei monumenti storici, costituisce la naturale e prolifera gemmazione della grande pianta rappresentata dalla legge 31 dicembre 1913 sui monumenti storici. Questa, a distanza di tanti anni, è ancora in vigore e la sua validità è suffragata dal fatto che una miriade di leggi e di decreti è venuta via via ad aggiungere disposizioni e norme, in relazione alla sempre più accentuata acquisizione di una coscienza sociale circa l'importanza delle testimonianze del passato nel determinare la qualità della vita, senza che mai ne siano stati sovvertiti la impostazione e i principi.

Anche la legge 88-12 del 5 gennaio 1988 porta i suoi contributi alla evoluzione e al completamento della legislazione di tutela del patrimonio storico. Anzi può dirsi che si colloca perfettamente nell'alveo tracciato dalla legislazione precedente. Essa infatti allarga il patrimonio oggetto di tutela da parte dei pubblici poteri e quindi di fruizione da parte dei cittadini estendendo, da un lato, l'intervento dello Stato dal patrimonio monumentale di già consacrato per il tramite della classificazione e della iscrizione a quello rurale non protetto, e, dall'altra, favorendo la fruizione pubblica dei monumenti classificati od iscritti e dei beni mobili che vi afferiscono, di proprietà privata, mediante l'esonero della tassa di registro per quegli eredi, donatari o legatari che si impegnino, con una convenzione da stipularsi con i ministri della Cultura e delle Finanze, a conservare i beni nelle condizioni che stabilirà l'amministrazione per la tutela dei monumenti storici, a mantenere nell'immobile i

---

(2) Per gli aspetti finanziari della legge si rimanda all'esauriente dibattito parlamentare e in particolare a M. J. De Gaulle, Rapport, Ass. Nat. seduta 9 dicembre 1987, Doc. 1124.

beni mobili oggetto dell'esenzione di imposta ed a permetterne il godimento da parte del pubblico secondo modalità da convenire (3).

La legge 5 gennaio 1988 presenta poi un altro motivo di interesse non solo per gli addetti ai lavori ma anche per gli stessi cittadini. Essa infatti, nello stanziare dei fondi, necessariamente insufficienti a causa dell'enorme estensione del patrimonio da tutelare nonostante il rilevante loro ammontare, riconduce al controllo del Parlamento il programma dei lavori da eseguire. La valutazione politica che ne verrà fatta, anno per anno, dall'organo elettivo non risolve alcune polemiche che da anni coinvolgono intellettuali, giuristi e politici francesi, ma rappresenta almeno un punto di riferimento e un contesto nel cui ambito di volta in volta le stesse potranno trovare la loro composizione. Alludo in particolare alla polemica che da tempo si agita tra i sostenitori e gli avversari del criterio: « *Plutôt sauver mille monuments pour cent ans que cent monuments pour mille ans* »; e quella ancor più annosa fra gli architetti, sostenitori in genere del criterio di tutela che possiamo chiamare della « ricostruzione », e gli archeologi, inclini invece per per formazione culturale e professionale a conservare « in situ » ed « in integrum » i resti dei monumenti come testimonianze di civiltà. In verità questa seconda polemica va da tempo risolvendosi a favore della semplice conservazione (e restauro essenziale nei casi di necessità) e viene sempre più abbandonata la pretesa di « ricostruire » i vari monumenti. L'introduzione infatti del concetto di testimonianza di civiltà e la sempre maggiore sensibilità nei confronti del bene culturale, dimostrata dal complesso dei cittadini, hanno esteso a dismisura il numero dei beni da conservare e valorizzare, ricomprendendovi anche beni immobili e mobili della prima metà di questo secolo.

---

(3) È interessante rilevare che i privati risultano essere proprietari del 26% dei monumenti storici classificati. Se ci si limita ai castelli ed agli edifici civili allora la percentuale sale fino ad attestarsi intorno al 60%. Si veda: J. P. Fuchs, Rapport, Ass. Nat., seduta 3 dicembre 1987, Doc 1102, p. 14. Nonostante l'esonero della tassa di registro, la finalità prima della legge rimane quella della conservazione dei beni e non già quella della loro valorizzazione e fruibilità. Non è un caso che M. J. Pelletier, relatore della commissione affari culturali, durante il dibattito al Senato auspicava, per i beni di proprietà privata, che fosse lo stesso proprietario a provvedere alla loro conservazione, senza minimamente preoccuparsi della mancata fruibilità da parte del pubblico: « *Sans doute le public y perd-il toute possibilité d'accès, mais le patrimoine est sauvegardé* ». M. J. Pelletier, rapporteur pour avis, 18<sup>e</sup> séance, 15 novembre 1987, J. O., Déb., Senat, 6 novembre 1987, p. 3690.

Le risorse finanziarie occorrenti per una estesa politica di restauro e valorizzazione dei beni culturali vanno molto al di là delle possibilità del più ricco dei Paesi del mondo. La situazione si aggrava poi in maniera sensibile per i Paesi del bacino del Mediterraneo dove è nata e si è sviluppata in tutte le sue varie fasi la civiltà occidentale. Paesi quali l'Italia e la Francia, solo per fare un esempio, sono dotati di un patrimonio storico, artistico, archeologico, paesistico, archivistico e librario di notevole entità. Si impone quindi per questi, più che per qualsiasi altro, l'individuazione di criteri di intervento che possano contemperare al meglio la necessità di lavori per la manutenzione e valorizzazione dei molti beni costituenti testimonianza di civiltà con la insufficienza dei mezzi finanziari.

Vediamo come è nata e si è poi sviluppata la legislazione di tutela del patrimonio storico ed artistico dalle prime esperienze di salvaguardia a quelle di una ampia fruibilità da parte del cittadino.

2. Non è il caso, in questa sede, di procedere ad una esauriente analisi storica della normativa di tutela dei beni artistici e storici. Essa infatti ci imporrebbe quanto meno di prendere le mosse dalla rivoluzione francese e dall'atteggiamento equivoco tenuto in tale epoca dai pubblici poteri che se, da una parte, tentavano un primo inventario del patrimonio culturale ed istituivano alcuni importanti musei, dall'altra procedevano alla sistematica distruzione di edifici civili e religiosi che ricordassero i fasti del regime monarchico assoluto. L'analisi storica inoltre non potrebbe tralasciare il periodo convenzionalmente chiamato Monarchia di luglio, in cui uomini come Ludovic Vitet e, soprattutto, Prosper Mérimée svolsero una ampia azione di sensibilizzazione dei pubblici poteri e della stessa opinione pubblica che portò al risultato incomparabile della redazione di un inventario dei monumenti storici ed artistici (4).

Si impone tuttavia, pur nell'esiguità dello spazio, di fare un cenno alla legge del 30 marzo 1887, promossa ben sedici anni prima

---

(4) In precedenza c'erano stati due altri tentativi di formulare l'inventario dei beni storici; precisamente nel 1790 e nel 1810. Ambedue però non furono coronati da successo. Sia Vitet che Mérimée ricoprirono la carica di Ispettore generale dei monumenti storici. Per una storia delle origini della tutela dei monumenti storici si veda: F. Ruckert, *Les origines de la conservation des monuments historiques en France (1790-1830)*, Paris, 1913.

dalla Commissione dei Monumenti storici che era stata istituita fin dal 1837.

Questa legge, offuscata nella storia della legislazione francese in materia di beni culturali dalla successiva e più importante legge del 31 dicembre del 1913, ha in verità una notevole importanza non solo per aver posto alcuni principi che troveranno poi sviluppo e precisazione nelle leggi successive, ma anche per essere la prima legge organica del settore e per gli effetti da essa prodotti al di là delle sue stesse disposizioni normative. Essa infatti per la prima volta prevede la procedura di classificazione dei monumenti di « interesse nazionale ». In verità il criterio dell'interesse nazionale si rivelerà ben presto eccessivamente restrittivo, per cui non molti saranno i monumenti classificati nei primi anni di applicazione della legge. Non va tuttavia dimenticato che la classificazione era prevista per beni sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata e si perfezionava, alla stregua di un contratto, con il consenso del proprietario.

Effetti molto più ampi ha finito per produrre la legge a seguito di una interpretazione estensiva della stessa e della legge 3 maggio 1841 da parte del Ministero della pubblica Istruzione e delle Belle Arti. La legge 5 maggio 1841 aveva appena disciplinato l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità. Nonostante che la legge 30 marzo 1887 prevedesse soltanto la classificazione dei monumenti storici, con gli effetti appena accennati, previo accordo con il legittimo proprietario e non menzionasse per niente l'ipotesi dell'espropriazione, il Ministero suddetto riuscì ad imporre un'interpretazione estensiva dell'una e dall'altra facendosi riconoscere la facoltà di percorrere la via dell'espropriazione ove la classificazione non ottenesse il consenso del proprietario. Ben presto la classificazione per interesse nazionale assunse un significato che andava al di là dello stretto senso della locuzione, assumendo surrettiziamente quello di classificazione per interesse pubblico che sarà introdotto legalmente soltanto con la legge del 31 dicembre 1913.

Certo la legge del 1887 non era completa; non poche sono le lacune rinvenibili con il senno di poi. Tuttavia non va dimenticato che essa introdusse per la prima volta dei vincoli al diritto di proprietà in nome di valori intellettuali e spirituali. È l'embrione dell'interesse collettivo alla conservazione dei beni culturali. È insomma il primo cuneo che viene inserito a distinguere la proprietà legale del bene, che può essere del singolo cittadino, dal valore cul-

turale dallo stesso espresso, che appartiene invece a tutti. Tutto questo in un'epoca in cui, non solo in Francia, il diritto di proprietà era pressoché sacro.

3. A seguito della legge del 1905 di separazione della Chiesa dallo Stato il patrimonio architettonico avente valore storico od artistico, e perciò suscettibile di formare oggetto di tutela, assunse una dimensione tanto ampia da imporre una riorganizzazione dell'apparato burocratico di tutela e la formulazione di norme più precise e stringenti (5).

Alla prima esigenza risposero il decreto 21 aprile 1907 che riorganizzava il servizio dei Monumenti storici e i decreti 12 aprile 1907 e 19 marzo 1913 che istituivano un corpo di architetti specializzati cui via via saranno affidate sempre più ampie mansioni.

Alla necessità di una nuova normativa più organica e completa si provvede con la legge 31 dicembre 1913 sui monumenti storici pubblicata sul *Journal Officiel* del 4 gennaio 1914. È questa la legge, cui si accennava più sopra, che costituisce la normativa di base in materia di tutela dei monumenti storici. Essa ispirerà tutta la legislazione successiva fino ai giorni nostri ed anche se alcune sue disposizioni verranno modificate od abrogate, il più delle volte subiranno soltanto degli ampliamenti e mai, in ogni caso, saranno smentiti o stravolti i suoi principi fondamentali. Le innovazioni in essa contenute sono molteplici e tutte di particolare rilievo.

Innanzitutto va evidenziato il fatto che il criterio adottato per la classificazione di un bene immobile è costituito dalla sua rispondenza non più ad un interesse nazionale ma, più generalmente, ad un « interesse pubblico ». La differenza è sufficientemente chiara per non doverci spendere troppe parole. Basterà ricordare che mentre il primo, nel pretendere che il bene da classificare risponda ad un interesse dell'intera comunità nazionale, impone un giudizio di grande pregnanza storica od estetica, il secondo ritiene sufficiente per sottoporlo a tutela che il bene esprima valori storici od estetici riferibili ad una qualsiasi comunità. Non va inoltre nascosto il fatto

---

(5) La legge aveva spogliato gli enti ecclesiastici della proprietà di molti beni storici. In particolare quasi tutte le cattedrali di Francia divennero di proprietà dei Comuni in virtù di essa. Questi infatti risultano essere proprietari del 98% degli edifici religiosi. Va poi ricordato che la legge 21 aprile 1906 aveva equiparato i monumenti « naturali » a quelli storici.

che è sempre difficile stabilire i confini di un valore culturale e di individuare quando esso assuma una dimensione locale, regionale, nazionale o addirittura universale. Per cui, mentre con il criterio dell'interesse nazionale si corre il rischio che una interpretazione restrittiva dello stesso comporti la individuazione di un esiguo numero di monumenti da tutelare con la conseguente perdita di un enorme patrimonio legato alla storia regionale o locale, l'adozione del criterio dell'interesse pubblico permette di evitare simile grave rischio. Da un punto di vista dogmatico l'« interesse nazionale » e l'« interesse pubblico » possono essere coincidenti; ciò che li differenzia non è la natura dell'interesse bensì soltanto la dimensione oggettiva della collettività cui è riferibile.

È evidente che con l'introduzione del criterio dell'interesse pubblico la dimensione del patrimonio architettonico da tutelare subisce un ulteriore ampliamento. Ad esso peraltro vanno ad aggiungersi, secondo il disposto degli articoli 14/24 della legge, gli oggetti mobili, siano essi mobili propriamente detti o siano immobili per destinazione, che presentino un sufficiente interesse pubblico dal punto di vista storico od artistico.

La procedura di classificazione non presuppone più il consenso del proprietario; essa può essere dichiarata d'ufficio con un decreto del Consiglio di Stato quando il bene appartenga allo Stato, ad un dipartimento, ad un Comune o ad una qualsiasi istituzione pubblica. La stessa normativa sarà estesa ai beni di proprietà privata con la L. 66-1042 del 30 dicembre del 1966.

Le misure di tutela diventano tre. Oltre alla classificazione e alla iscrizione nell'inventario supplementare è prevista anche la istanza di classificazione che produce effetti del tutto simili alla classificazione ma provvisori, nel senso che essi sono destinati a divenire definitivi nel caso che l'istanza si concluda con la classificazione o a cadere se la stessa non interviene entro un termine dato.

La legge del 31 dicembre 1913 subirà nel tempo molte modificazioni dirette via via ad allargare il campo dei beni da tutelare, a perfezionare gli strumenti della tutela, ad accelerare le procedure previste e a potenziare l'apparato amministrativo preposto ai compiti di tutela.

È forse necessario ricordare qui le principali leggi cui si aggiungono numerosi decreti non meno importanti: L. 31 dicembre 1921, L. 23 luglio 1927, L. 2 maggio 1930, L. 27 settembre 1941, L. n. 92 del 25 febbraio 1943, L. n. 62-824 del 21 luglio 1962,

L. n. 66-1042 del 30 dicembre 1966, L. 70-119 del 23 dicembre 1970, L. 76-1285 del 31 dicembre 1976, L. n. 85-835 del 7 agosto 1985.

4. A) Formano oggetto di tutela, secondo la normativa vigente, tutti i beni immobili che, presentando da un punto di vista storico od artistico un interesse pubblico alla loro conservazione, siano classificati a cura del Ministero della Cultura quali monumenti storici. Vanno ricompresi fra questi i monumenti megalitici e i terreni che racchiudono insediamenti o giacimenti preistorici (art. 1 L. 92/1943).

La tutela può essere altresì estesa a quegli immobili o parti di immobili, di proprietà pubblica o privata, che pur non giustificando una richiesta di classificazione immediata, presentano un interesse storico od artistico « sufficiente » per auspicarne la conservazione. Mentre i primi sono riportati nella lista generale dei monumenti storici questi ultimi possono in ogni momento essere iscritti nell'inventario supplementare a quella.

Possono inoltre essere classificati anche i « dintorni » di un monumento storico; cioè ogni bene immobile che, pur non presentando alcun interesse storico od artistico, sia utile sottoporre ai vincoli della classificazione al fine di isolare, svincolare o risanare un monumento storico. In linea di massima può altresì essere vincolato ogni bene immobile, spoglio od edificato, situato nel campo di visibilità di un monumento storico classificato. Deve intendersi come posto nel campo di visibilità di un immobile classificato o proposto per la classificazione, ogni altro immobile che sia visibile dal primo o insieme al primo e, comunque, situato in un perimetro non eccedente i 500 metri (art. 1 L. 92/1943). Se il monumento storico non è classificato ma soltanto iscritto nell'inventario supplementare, possono essere sottoposti alle stesse misure vincolative tutti quegli immobili che si trovino nel suo campo di visibilità (art. 2).

La generalizzazione del concetto di « dintorni » di un monumento storico, già presente nella L. 31 dicembre 1913, in quello di campo di visibilità, effettuata dalla L. 92/1943, merita una qualche annotazione. Il campo di visibilità infatti è locuzione ambigua e di difficile definizione. L'inserimento di un elemento specificativo quale il perimetro di 500 metri sembrerebbe voler aggiungere, quale criterio massimale, uno strumento spaziale e geometrico alla valuta-

zione di co-visibilità (6). Il campo di visibilità insomma sarebbe determinato da due elementi essenziali: la co-visibilità e il perimetro di 500 metri, per cui dovrebbe ritenersi non sottoponibile ai vincoli derivanti dalla classificazione o dalla iscrizione, a seconda di quale sia lo stato giuridico del monumento da proteggere, l'immobile che pur trovandosi nel perimetro previsto non sia co-visibile o, pure essendo co-visibile si trovi fuori di detto perimetro.

L'interpretazione data dalla amministrazione preposta alla tutela dei monumenti storici e dallo stesso Consiglio di Stato ha finito per privilegiare l'elemento « spaziale geometrico » per cui, a prescindere dalla co-visibilità, viene sottoposto a vincoli tutto ciò che si trovi nel perimetro; a questo peraltro ha attribuito una significazione estensiva.

Il perimetro di 500 metri, infatti, potrebbe essere costituito da un quadrato equilatero di 125 metri che comporterebbe un vincolo su un'area di mq. 15.625 (ha 1,6) oppure, secondo l'opinione ormai prevalente, da un cerchio il cui raggio sia di 500 m. In questo caso la superficie sottoposta a vincolo aumenta a dismisura e diviene di 7.850.000 mq. (ha 78,5) (7).

Insomma alla locuzione « périmètre » si è sostituita dalla giurisprudenza quella di « rayon ». A questo poi va aggiunto che successivamente, con la L. 62-824 del 21 luglio 1962, è stata conferita al Consiglio di Stato la facoltà di adottare con decreto, sia pure in casi eccezionali e previo parere della Commissione superiore dei monumenti storici, un perimetro superiore ai 500 metri, la cui estensione precisa potrà essere determinata caso per caso. A tutt'oggi, in verità, l'uso fatto di questa facoltà è stato effettivamente eccezionale; solo per il castello di Versailles con decreto 15 agosto 1964 fu sottoposta a vincolo un'area di circa 3.300 ha.

B) il valore storico od artistico, assunto dalla legislazione come determinante l'apposizione di vincoli al diritto di proprietà in vista della realizzazione di un interesse collettivo, si è venuto via via

---

(6) Si veda: P. L. FRIER, *Le mise en valeur du patrimoine architectural*, Editions du Moniteur, 1979, p. 76; A. HEYMANN-DOAT, « La protection du patrimoine historique - Développement et rôle du droit », in *Revue du droit public et de la science politique*, 1985, I, pp. 169 e ss.; Y. JEGOUZO, « La protection du patrimoine culturel à travers les procédures de gestion des sols, de l'urbanisme et de l'architecture », in *La revue administrative*, 1985, sett-ott., p. 459.

(7) Si veda Y. JEGOUZO, op. cit., P. L. FRIER, op. e loc. citt.

dilatando fino a ricomprendere sempre più spesso il paesaggio ed il territorio in genere. Questi ultimi, in verità, esulano dall'oggetto di questa analisi che vorrebbe essere riservata al patrimonio storico od artistico strictu sensu; peraltro le stesse procedure per la loro tutela si differenziano non poco. Un cenno tuttavia si impone al solo fine di evidenziare come la relativa normativa sia scaturita, per gemmazione, da quella sui monumenti storici e, in particolare da quella « sur les abords » degli stessi.

Già la legge del 21 aprile 1906 aveva assimilato i monumenti naturali a quelli storici, estendendovi le misure di tutela allo stesso titolo di questi. Ma è con la L. 2 maggio 1930, successivamente modificata più volte ma in modo completo ed articolato nel 1967 con la legge n. 1174, che viene puntualizzata la procedura di tutela per i monumenti naturali e i siti che presentino un interesse collettivo dal punto di vista storico, scientifico, leggendario o pittoresco.

La Commissione dipartimentale dei siti, vedute e paesaggi prende l'iniziativa della classificazione sentito il Consiglio comunale competente. La classificazione avviene per ordinanza del Ministro della Cultura; nel caso che non vi sia l'accordo dei proprietari essa è assunta per decreto del Consiglio di Stato.

La legge 903 del 4 agosto 1962 individuava, al di là della tutela specifica prevista per i singoli monumenti ricompresi, la necessità di salvaguardare i complessi urbani che presentino un carattere storico, estetico tale da giustificare la conservazione, il restauro o la valorizzazione di tutto o parte dell'insieme (8). La creazione e la delimitazione del settore da salvaguardare sono decise con ordinanza ministeriale col parere favorevole o su proposta del o dei Comuni interessati. Raramente i Comuni si sono opposti alla creazione di detti settori; anzi quasi sempre l'iniziativa è partita da loro. In caso comunque di opposizione la decisione di classificazione è assunta con decreto del Consiglio di Stato.

Il piano di salvaguardia comporta l'indicazione degli immobili o parti di immobili di cui vengono vietate la demolizione, la sopraelevazione, la modificazione o la alterazione; e comporta pure l'indicazione di quelli per i quali può essere invece imposta dall'autorità amministrativa, in occasione di operazioni di sistemazioni pubbliche o private, la demolizione o la modificazione.

---

(8) La legge è detta anche « legge Malraux », essendo stata voluta da André Malraux allora Ministro della Cultura, per tutelare i centri storici delle città.

La finalità della legge non è, ovviamente, quella di ricostruire e riportare alla condizione originaria i settori urbani da salvaguardare, bensì quella di conservarne l'omogeneità pur con le sovrastrutture e le stratificazioni di stili che le varie epoche di civiltà possono avervi apportato.

La L. 83-8 del 7 gennaio 1983, relativa alla ripartizione di competenze fra i Comuni, i dipartimenti, le regioni e lo Stato, ha previsto la creazione di zone di protezione del patrimonio architettonico e urbano (Z.P.P.A.U.). L'art. 70 recita « Su proposta o con il consenso dei Comuni interessati, possono essere istituite delle zone di protezione del patrimonio architettonico e urbano attorno ai monumenti storici e nei quartieri e siti da tutelare e valorizzare per motivi di ordine storico od estetico » (9).

La normativa vuol realizzare un sistema di protezione del patrimonio storico « à la fois plus souple et plus efficace » (10). Più flessibile in quanto la zona di protezione è creata « attorno » ai monumenti storici, presumibilmente da intendersi già classificati o iscritti, o ai quartieri e siti da proteggere. L'espressione, come si può notare, è volutamente generica, per cui la Z.P.P.A.U. può riguardare indifferentemente ambienti urbani o rurali e la sua forma e dimensione possono variare da caso a caso (11).

Più efficace, invece, in quanto la procedura, pur non differenziandosi nelle finalità da quelle già previste per garantire la salvaguardia dei « dintorni » dei monumenti storici, prende le mosse da uno studio promosso dal Consiglio Comunale (o del Commissario della Repubblica della regione in caso di inattività di quello) che ne determina le modalità di realizzazione cui possono partecipare, in linea generale, gli stessi servizi dello Stato (i capi servizi dipartimentali di architettura, i delegati regionali all'architettura e all'ambiente, i conservatori dei monumenti storici e i segretari regio-

---

(9) D. DE BELLESCIZE, « De l'ancienne à la nouvelle législation sur la protection du patrimoine architectural et des sites: les zones de protection du patrimoine architectural et urbain », in *Revue de droit public et de la science politique*, 1986, mai-juin, p. 771 e ss.

(10) Si veda P. ZARCA, in *J. O., Déb., Ass. Nat.*, 30 novembre 1982, p. 723.

(11) D. DE BELLESCIZE, op. cit., p. 800. La Z.P.P.A.U. si ricollega strettamente alla legislazione « sur les abords » ed a quella sui siti protetti. Essa non ne differisce quanto a procedure e vincoli salvo che per una maggiore flessibilità e, soprattutto, per la partecipazione delle comunità locali nei processi decisionali.

nali di inventario) e degli ordini professionali. La zona è costituita con atto del Commissario della Repubblica della regione sentito il parere dell'architetto « degli edifici di Francia », dei Consigli Comunali interessati e del Consiglio Regionale del patrimonio e dei siti.

Gli effetti della zona di protezione si producono soprattutto in riferimento ai lavori da eseguire nel suo ambito. Essi, siano di costruzione, di demolizione, di disboscamento, di trasformazione o di modificazione, richiedono l'autorizzazione speciale dell'autorità competente a rilasciare la licenza di costruzione, sentito il parere dell'architetto « degli edifici di Francia ».

Una volta adottata la Z.P.P.A.U., i suoi effetti non si producono sul regime giuridico dei singoli monumenti classificati o iscritti, si sostituiscono però agli effetti previsti dalla legge per « les abords » degli stessi, con la conseguente scomparsa delle servitù derivanti dal perimetro dei 500 metri, quelli previsti dalla L. 2 maggio 1930 e successive modificazioni per i monumenti naturali e siti (art. 72 L. 8-1983).

Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Z.P.P.A.U. e il settore salvaguardia va osservato che esiste una differenza di natura giuridica e una di campo di applicazione fra questi due strumenti di tutela (12). La prima infatti ha natura di servitù di interesse pubblico, il secondo invece è soltanto uno strumento urbanistico. Circa il campo di applicazione, invece, mentre la Z.P.P.A.U. riguarda soprattutto l'aspetto esterno dei beni, e in questo caso può sostituire i suoi effetti a quelli del settore di salvaguardia, quest'ultimo oltre a tutelare l'aspetto esterno degli immobili, protegge anche gli interni sui quali la Z.P.P.A.U. non ha competenza alcuna.

C) I beni mobili, siano essi propriamente tali o divenuti immobili per destinazione, la cui conservazione presenti un interesse pubblico dal punto di vista storico, artistico, scientifico o tecnico, possono essere classificati con decreto ministeriale.

Possono invece essere iscritti nell'inventario supplementare alla lista degli oggetti classificati, quei beni mobili, di proprietà dello Stato, di Dipartimenti, di Comuni, di istituzioni pubbliche o di istituzioni culturali, che presentino dal punto di vista storico, estetico, scientifico e tecnico un interesse da non giustificare la richiesta di

---

(12) D. DE BELLESCIZE, op. cit., p. 807.

una loro classificazione, ma « sufficiente » per auspicarne la conservazione.

Va ricordato che beni mobili appartenenti a proprietari privati non possono essere iscritti nell'inventario supplementare; essi possono soltanto essere classificati.

Fra i beni mobili vanno ricomprese le universalità di mobili, quali gli archivi e le collezioni fotografiche; mentre hanno una normativa specifica, nell'ambito dei beni mobili, gli strumenti musicali e in particolare gli organi.

D) La legge 88-12 del 5 gennaio 1988, di cui si è detto sopra, ha predisposto un piano quinquennale di spesa per la programmazione di lavori di restauro, manutenzione e valorizzazione dei monumenti storici, classificati o iscritti, dei siti archeologici, classificati o iscritti, e del patrimonio rurale non protetto. Non è la prima volta che quest'ultimo viene inserito nei programmi di spesa del Ministero della Cultura per cui, pur non rientrando, per caratteristiche storiche od estetiche, nell'oggetto della nostra analisi, esso è qui preso in considerazione sia perché da qualche anno è associato nei budgets di spesa della Direzione generale del patrimonio, sia perché costituisce pur sempre una testimonianza di civiltà e quindi un bene culturale (13).

Per patrimonio rurale non protetto vanno intesi quegli edifici di culto o civili che non siano protetti quali monumenti storici, che presentino però una qualche qualità architettonica e che siano situati in ambiente rurale o in zona di scarsa densità (centri fino a 3.000 abitanti).

Sono considerati edifici di culto rientranti in questa categoria, oltre alle chiese, templi, sinagoghe e cappelle, gli oratori, i calvari, i crocifissi stradali; fra gli edifici civili rientrano, ad esempio, i lavatoi, le fontane, i pozzi, i forni, le fornaci, colombaie ecc.

5. Prima di esaminare le singole misure di tutela va rilevato che i criteri di questa sono venuti via via evolvendosi non solo con riferimento all'interesse che ne costituisce la giustificazione ed il

---

(13) La tutela del patrimonio rurale fu prevista per la prima volta nella legge finanziaria del 1981 con l'inserimento dell'art. 20 del capitolo 66-20 che prevedeva un investimento complessivo, fra fondi di intervento e fondi di credito, di 25 milioni di franchi.

fondamento giuridico, ma anche in relazione ai requisiti degli stessi beni da tutelare.

Circa l'interesse s'è già detto come dalla semplice « attrattiva », quale occasione per meditazioni storiche, si sia passati con la legge 30 marzo 1887 all'« interesse nazionale » e da questo a quello « pubblico » della legge 31 dicembre 1913. Per la semplice iscrizione nell'inventario supplementare è addirittura richiesto che l'interesse storico od artistico sia « sufficiente ».

Il termine interesse, nazionale, pubblico o sufficiente che sia, è locuzione abbastanza generica da lasciare agli organi competenti la più ampia libertà nelle scelte. Esso peraltro è determinato dalle caratteristiche del bene preso in considerazione, quindi presuppone un giudizio di valore, da parte dei vari esperti, che purtroppo finisce per essere determinato dai gusti del tempo e dalle mode.

Ciò vale soprattutto per i beni da sottoporre a tutela in virtù del loro interesse artistico, ma non è del tutto escluso neanche per quelli che presentino soltanto un interesse storico. Ogni Paese infatti ha periodi od epoche storiche che vorrebbe dimenticare se non addirittura cancellare. Il regime politico vigente al momento della istruttoria del dossier per l'inserimento di un bene fra quelli da tutelare può esercitare non poca influenza sulla valutazione dell'interesse dallo stesso rappresentato.

Si potrebbero fare esempi di storia recente; ma valga per tutti quello, più sopra accennato, della rivoluzione francese durante la quale, nel mentre nasceva una coscienza nazionale per la conservazione dei beni storici, si distruggevano sistematicamente quelli che, pur importanti, potevano ricordare i fasti dell'*ancien régime* (14).

I pareri della Commissione dipartimentale per gli oggetti mobili, della Commissione regionale del patrimonio storico, archeologico ed etnologico, della Commissione Superiore dei monumenti storici rivestono grande importanza, pur non essendo vincolanti, nel determinare le decisioni del Commissario della Repubblica del dipartimento, del Commissario della Repubblica della regione e del Ministro per la cultura circa l'intensità della tutela di un bene (classificazione o iscrizione) o la esclusione della stessa. Ciò nonostante

---

(14) Non è un caso che i monumenti storici del XVII e XVIII secolo, peraltro particolarmente ricchi di Castelli e dimore patrizie, ammontano ad appena una metà rispetto a quelli del XV e XVI secolo.

essi sono affidati alla sensibilità dei singoli membri di detti organi senza la possibilità di riscontri oggettivi. I criteri di determinazione della tutela possono perciò variare nel tempo e, soprattutto, da luogo a luogo. Le conseguenze sul piano della tutela degli interessi dei singoli proprietari sono evidenti.

Un passo avanti sulla strada della oggettivazione del giudizio di valore, che è sotteso alla decisione di sottoporre un bene a tutela, è rappresentato dal tentativo, in verità più della dottrina italiana che di quella francese, di unificare i vari beni storici, artistici, etnologici, paleontologici, archivistici, librari, ecc., in un'unica definizione di bene culturale, riferibile a ciascuno di essi in quanto testimonianza di civiltà.

La valutazione del bene quale testimone è più facile oltretutto più oggettiva, e permette di sottrarre lo stesso ad apprezzamenti di carattere estetico o di carattere politico senza però riuscire ad escluderli totalmente. Presenta poi l'inconveniente di allargare a dismisura il numero dei beni da sottoporre a tutela estendendo il campo di questa fino ai tempi nostri. Un bene anche attuale può infatti costituire testimonianza della tecnica, del costume, della cultura scientifica e tecnologica di oggi.

La tutela che in origine era reclamata per la conservazione e valorizzazione di importanti monumenti storici, si è estesa via via a monumenti di scarso valore storico ma legati a personaggi della cultura francese (la casa di Victor Hugo, quella di Balzac ecc.), fino ad arrivare ad edifici recentissimi espressione di una determinata tendenza culturale (15).

Dalla scarsa oggettività dei criteri di valutazione delle caratteristiche dei beni è testimone il conflitto costante fra gli architetti e gli archeologi in seno alle varie Commissioni chiamate a dare il loro parere. La partecipazione tuttavia nelle procedure di protezione di una pluralità di organi e di commissioni, sia a livello periferico che centrale, costituisce un segnale dell'aumentata sensibilità

---

(15) Il concetto di patrimonio storico ricomprende oggi quello di patrimonio industriale e commerciale. Nel primo rientra la classificazione delle vetrerie del Creusot, le ferriere di Buffon, nel secondo quella dei cinema Rex e Pagode. Il teatro des Champs-Élysées è stato il primo edificio del XX secolo ad essere classificato. È avvenuto nel 1957. Sono classificati quali monumenti storici anche gli accessi alla metropolitana di Parigi costruiti da Hector Guimard. Si veda: M. J. PELLETIER, Rapport, Senat, seduta del 3 novembre 1987, doc. 79, p. 9.

dei cittadini e dei pubblici poteri alle problematiche culturali e la garanzia di scelte più attente ed oculate (16).

6. Le misure di tutela previste dalle varie leggi sul patrimonio storico od artistico sono tre: la classificazione, l'iscrizione nell'inventario supplementare e l'istanza di classificazione. Come si avrà occasione di vedere più avanti, in alcune circostanze i beni immobili classificati o proposti per la classificazione possono addirittura essere espropriati per pubblica utilità. Questa però non costituisce un procedimento speciale previsto per il patrimonio immobiliare storico od artistico, ma segue le norme di diritto comune, previste cioè per qualsiasi altro bene. Non costituirà quindi in questa sede oggetto di uno specifico esame. Un'unica osservazione si impone e cioè che dal giorno in cui l'amministrazione pubblica ha notificato al proprietario di un bene immobile non classificato l'intenzione di procedere alla sua espropriazione, allo stesso bene si applicano tutti gli effetti della classificazione che, però, cesseranno se la dichiarazione di pubblica utilità non interviene nel termine di dodici mesi da detta notifica.

A) La classificazione è la forma più antica e più estesa di tutela.

Per quanto attiene ai beni immobili la relativa decisione motivata è presa con ordinanza del Ministro della Cultura in caso di consenso del proprietario, e con decreto del Consiglio di Stato in mancanza di detto consenso.

La procedura di classificazione può essere promossa d'ufficio dal Ministro della Cultura, oppure su domanda del proprietario, privato o pubblico che sia (Stato, regione, dipartimento, comune), di collettività locali, di associazioni culturali e, comunque, di ogni persona fisica o morale che vi abbia interesse (art. 1 del Decreto 84-1006 del 15 novembre 1984).

La domanda per la classificazione va presentata al Commissario regionale della Repubblica (art. 2) e corredata da una scheda

---

(16) Con la legge n. 8 del 7 gennaio 1983 che, negli artt. 69-72, ripartisce le competenze in materia di patrimonio storico fra i Comuni, i dipartimenti, le Regioni e lo Stato, si è inteso in qualche modo democratizzare le procedure di tutela ampliando la partecipazione delle comunità locali. Si veda in questo senso P. ZARKA, in *J. O., déb., Ass. Nat.*, 30 novembre 1982, p. 7723.

contenente lo stato giuridico del bene, il suo inserimento nel paesaggio, l'interesse storico, lo stato di conservazione, fotografie, piante e dati catastali, schizzi, ecc.

Sentito il parere dell'architetto degli edifici di Francia, dell'architetto capo dei monumenti storici e dell'ispettore dei monumenti storici territorialmente competente, il Commissario regionale della Repubblica sottopone il dossier all'esame della Commissione regionale del Patrimonio storico, archeologico ed etnologico (CORE-PHAE). Ottenutone il parere favorevole lo stesso commissario può procedere con ordinanza alla iscrizione del bene a scopo conservativo e, quindi, invia copia del dossier al Ministro per la Cultura che, sentito il parere della Commissione superiore dei monumenti storici, può proporre la classificazione o, più semplicemente, l'iscrizione nell'inventario supplementare. In caso di proposta di classificazione il proprietario dovrà dare per iscritto il suo parere favorevole. Solo allora il Ministro potrà emettere la relativa ordinanza.

La classificazione dei beni immobili, comportando come si vedrà una serie di vincoli sugli stessi, è sottoposta a due forme di pubblicità. L'una realizzata mediante la trascrizione dell'ordinanza di classificazione presso la Conservatoria delle ipoteche ad opera del prefetto competente territorialmente; l'altra mediante la pubblicazione sul *Journal Officiel* della lista degli immobili che anno per anno vengono classificati. Detta pubblicazione deve avvenire entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello della classificazione.

Per quanto attiene ai beni mobili la procedura di classificazione non muta molto rispetto a quella dei beni immobili. Anche per questi essa si conclude con la dichiarazione di classificazione assunta con ordinanza ministeriale. Il dossier però è predisposto dal conservatore delle antichità e degli oggetti d'arte del dipartimento in cui si trovi il bene. Esso poi è sottoposto al parere della commissione di dipartimento degli oggetti mobili e, se questa si pronuncia per la classificazione, è inviato al Ministro della Cultura che, con il parere favorevole della Commissione superiore dei monumenti storici ne dichiara la classificazione.

B) Se la classificazione risale a Prosper Mérimée, che nella redazione dell'inventario dei monumenti « *dé mérite incontestable* » aveva indicato per ordine d'importanza i monumenti per i quali a suo parere era necessario inserire nel bilancio statale una previsione di spesa indispensabile alla loro conservazione, l'iscrizione nell'in-

ventario supplementare è prevista per la prima volta nella legge 31 dicembre 1913. All'origine questa era poco più che una forma di censimento di beni. Con l'iscrizione nell'inventario che veniva notificata al proprietario si mirava soprattutto al controllo della circolazione giuridica del bene. Via via si sono dettate anche per la iscrizione norme sempre più precise e vincolanti fino a farne uno strumento per una vera e propria forma di tutela.

Il decreto 428 del 18 aprile 1961 stabilisce che i beni immobili pubblici o privati che, pur non giustificando una domanda di classificazione immediata, presentano un interesse storico ed artistico sufficiente per giustificarne la loro conservazione, sono iscritti nell'inventario supplementare per atto del Commissario regionale della Repubblica.

La iscrizione non richiede il consenso del proprietario al quale, secondo l'art. 2 della L. 27 agosto 1941, va soltanto notificata l'avvenuta iscrizione.

La procedura per l'iscrizione nell'inventario è identica a quella per la classificazione. Essa si arresta al parere della Commissione regionale del patrimonio storico, archeologico e etnologico (CORE-PHAE), sentito il quale il Commissario regionale della Repubblica può emettere ordinanza di iscrizione (17).

Per quanto attiene ai beni mobili la procedura di iscrizione è stata prevista soltanto con la L. 1219 del 23 dicembre 1970 che, all'art. 2, la riserva, come per gli immobili, soltanto a quegli oggetti mobili che presentino un sufficiente interesse pubblico per giustificarne la conservazione purché, però, siano di proprietà dello Stato, delle regioni, dei dipartimenti, dei comuni, di istituzioni pubbliche o di associazioni culturali. Insomma i beni mobili di proprietà privata sono esclusi da questa forma di tutela.

Anche l'iscrizione di beni immobili va trascritta nel registro delle ipoteche e pubblicata sul *Journal Officiel*.

C) L'istanza di classificazione è una forma temporanea di tutela, legata ad una situazione di immediato pericolo di scomparsa od alterazione di un bene immobile e destinata ad evolvere verso la produzione definitiva e permanente degli effetti della classificazione, o della iscrizione o, addirittura, in nulla di fatto.

---

(17) Il decentramento della iniziativa e della decisione di iscrizione a livello regionale è avvenuto, insieme alla istituzione della Corephae, con i decreti 1006 e 1007 del 15 novembre 1984.

Il Ministro della Cultura, infatti, quando abbia notizia di un immobile che versi nella situazione di pericolo sopraddetta può adottare una procedura d'urgenza e, senza sentire il parere della Commissione Superiore dei Monumenti, ordinare al Commissario della Repubblica del dipartimento competente di notificare al proprietario l'intenzione dell'amministrazione di classificare l'immobile.

Dal giorno della notifica il proprietario ha due mesi di tempo per presentare le sue osservazioni. Dalla stessa, intanto, si estendono al bene tutti gli effetti della classificazione per un periodo di dodici mesi: termine entro il quale il Ministro, sentito il parere della Commissione Superiore dei Monumenti, può dichiarare la classificazione del bene o soltanto la sua iscrizione nell'inventario supplementare.

Se, trascorso detto termine, non sia intervenuta alcuna decisione ministeriale il bene si libera di ogni vincolo e l'istanza di iscrizione non può più essere rinnovata.

7. A) Quando un bene è classificato monumento storico subisce una serie di vincoli particolarmente stringenti, immobile o mobile che sia.

Esso non può essere distrutto, modificato, riparato, in tutto od in parte, senza il consenso preventivo del Ministro della Cultura.

I monumenti storici non possono essere trasferiti ad altri soggetti, qualsiasi ne sia il titolo, senza che lo stesso Ministro sia stato preventivamente informato. Tutti i diritti reali di cui siano oggetto sono per legge imprescrittibili. Qualora si tratti di beni immobili non sono ad essi applicabili le servitù legali; se poi sono di proprietà dello Stato risultano pure inalienabili.

Accanto alle obbligazioni di non fare, nel cui ambito vanno ascritte quelle appena citate, gravano sul proprietario di monumenti storici, o di beni rientranti nei dintorni di questi, anche obbligazioni di fare, in particolare quella inerente ai lavori di conservazione per il loro mantenimento nello stato attuale oppure di restauro se detto stato sia particolarmente precario.

La procedura prevista per l'esecuzione dei lavori varia in relazione all'importanza degli stessi. Quando si tratti di lavori di ristrutturazione, di modificazione e di restauro di particolare rilievo, questi devono essere effettuati sulla base di una pre-programmazione predisposta nel primo trimestre dell'anno precedente a quello della

esecuzione dei lavori. Il Commissario regionale della Repubblica predispone poi, con la collaborazione del direttore regionale degli affari culturali, una vera e propria programmazione dei lavori che dovrà essere sottoposta all'approvazione della conferenza amministrativa dei Commissari della Repubblica dei dipartimenti ricompresi nella regione.

La direzione dei lavori, una volta che siano stati approvati, è affidata all'architetto capo di monumenti storici (organo periferico dello Stato a livello regionale) quando sia stato concesso un contributo finanziario da parte dello Stato; in caso contrario allo stesso compete soltanto un potere di sorveglianza. È comunque sempre l'architetto capo dei monumenti che redige il progetto dei lavori.

Ove si tratti, invece, di lavori di semplice manutenzione la procedura è molto più semplice. L'iniziativa può essere presa dal proprietario o, d'ufficio, dall'architetto degli edifici di Francia, al quale compete comunque la direzione dei lavori.

Anche in questo caso può essere conferito un contributo finanziario da parte dello Stato che non può superare il 50 per cento dell'intero importo dei lavori.

Qualsiasi sia la natura dei lavori, la possibilità di ottenere contributi finanziari dallo Stato ha finito per favorire l'instaurarsi di una prassi per cui, normalmente, i proprietari (Dipartimenti, Comuni, istituzioni pubbliche, associazioni culturali od anche privati) preferiscono stipulare una convenzione con lo Stato, in virtù della quale, nel mentre si impegnano all'esborso di un certo ammontare della spesa necessaria, delegano ad esso la progettazione, l'esecuzione e la direzione dei lavori.

Il Ministro della Cultura può sempre far eseguire a cura della sua amministrazione ed a spese dello Stato, con l'eventuale concorso del proprietario, i lavori di restauro o manutenzione ritenuti urgenti ed indispensabili.

La sorveglianza per la salvaguardia dei monumenti storici è affidata ai diversi servizi dello Stato, dei Dipartimenti, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche. Nel caso di Dipartimenti e Comuni le relative spese vanno annoverate fra quelle obbligatorie e per la loro copertura è concessa facoltà di porre un biglietto di ingresso.

Nel caso in cui l'ente pubblico cui è affidata la sorveglianza del bene non vi provveda, il Ministro della Cultura può provvedervi a spese dello Stato e, ove si tratti di bene mobile, può ordinare il trasferimento in luogo più sicuro (es. museo).

B) Gli effetti dell'iscrizione sono molto meno stringenti di quelli della classificazione. La differenza sostanziale deriva da quella esistente, in materia di rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, fra autorizzazione e comunicazione preventiva. Infatti mentre per i beni classificati, come si è visto, ogni lavoro di restauro, riparazione o modificazione richiedeva il consenso preventivo del Ministro della Cultura, per quelli iscritti gli stessi lavori richiedono soltanto che ne sia data preventivamente notizia allo stesso Ministro.

Anzi, essendo questi ultimi, al contrario di quanto avviene per i beni classificati, sottoposti alla normativa ordinaria sulla licenza di costruzione, il relativo dossier, oltre ai normali pareri, deve avere allegato anche quello del Ministro della Cultura. Dunque autorizzazione per i primi e semplice parere per i secondi. Ai lavori sui beni iscritti sovrintende lo stesso proprietario e la loro direzione può essere affidata a qualsiasi architetto competente.

Lo Stato può intervenire con una sovvenzione fino al 40 per cento della spesa.

La licenza di esecuzione dei lavori e l'eventuale domanda di sovvenzione devono formare oggetto di un dossier da inviare all'architetto degli edifici di Francia del dipartimento ove si trovi il bene. Questi controllerà i lavori e soltanto a seguito di una sua dichiarazione che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte verrà erogata la sovvenzione.

Anche quando l'iscrizione riguardi un bene mobile al proprietario incombe l'obbligo di non trasferirlo, salvo il caso di pericolo immediato, di non cederlo, di non ripararlo e restaurarlo senza averne informata l'amministrazione per il patrimonio storico almeno due mesi prima.

8. Le infrazioni alle norme sulla tutela, conservazione, restauro, modificazione, alienazione dei monumenti storici comportano sanzioni civili e penali.

Le sanzioni penali, previste al cap. V della L. 31 dicembre 1913, in caso di alienazione di un bene immobile o mobile classificato o di trasferimento, cessione, modificazione senza preavviso di un bene mobile iscritto, comportano un'ammenda a carico del responsabile fino a 15.000 franchi (art. 29). Una uguale ammenda è prevista per le infrazioni agli effetti prodotti dalla classificazione, dall'istanza di classificazione, dalla domanda di espropriazione (art.

30). Ai sensi invece dell'art. 257 del codice penale sono puniti i casi di distruzione, abbattimento, mutilazione o degradazione dei monumenti storici, siano essi mobili od immobili, classificati o solo iscritti (art. 257-1). La pena prevede la carcerazione da un mese a due anni ed un'ammenda di 30.000 franchi. Alla stessa sanzione può essere sottoposto chi soltanto minacci di distruggere o degradare un monumento storico. La pena è raddoppiata se l'autore della minaccia tenti od esegua quanto minacciato (art. 27-2). Dopo la L. 1285/76 anche le associazioni protezionistiche possono costituirsi parte civile nei giudizi per le infrazioni sopra citate.

Infine per quanto attiene alle sanzioni civili l'art. 30 della legge 31 dicembre 1913, modificato dall'art. 5 della L. 92/1943, prescrive che il Ministro della Cultura può ordinare il ripristino dell'opera a spese del responsabile. Egli può anche domandare all'autorità competente di ordinare detto ripristino. Quest'ultima può fissare una penalità o invece provvedervi a spese dei responsabili.

Quando un immobile o parte di immobile sia stato spezzato, frazionato o distaccato in alcune sue parti, il Ministro della Cultura può ordinarne la ricerca, ovunque si trovino, e la ricollocazione nel luogo originario, sotto la sorveglianza della sua amministrazione, a spese degli autori, dei venditori o dei ricettatori solidalmente considerati (art. 2 L. 92/1943).